



DETERMINA N. 130/2024

ROMA, 1 OTTOBRE 2024

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI UNA UNITÀ DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE - V LIVELLO PROFESSIONALE – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON COMPETENZE IN BENI CULTURALI, IN COMUNICAZIONE E NELL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI A CONTENUTO SCIENTIFICO PRESSO IL MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO DI STUDI E RICERCHE "ENRICO FERMI"

CODICE BANDO N. 11(24).

Il Direttore amministrativo

VISTA la legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell'Istituto di Fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" (nel seguito CREF);

VISTO il decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi";

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in materia di semplificazione degli Enti pubblici di ricerca;

VISTO lo Statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 54 del 17 luglio 2023, in vigore dal 18 settembre 2023;

VISTO il Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del CREF n. 112 del 13 ottobre 2022 ed in vigore dal 14 dicembre 2022;

VISTO il "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 14(24) del 9 febbraio 2024;

VISTO il Regolamento del personale, emanato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2018, n. 61;

VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";

VISTA la legge 8 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, recante "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";



VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, contenente il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, contenente il “Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la contrattazione collettiva vigente per le Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”, e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 contenente il “Codice dell'amministrazione digitale”;

VISTO il D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 contenente il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 contenente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra classi di lauree e diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 contenente il “Codice dell'ordinamento militare” e in particolare gli artt. 678 e 1014, secondo i quali è riservato il 30% dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale, indetti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente e anche degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;

VISTO il D.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 denominato “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 153” e in particolare l'art. 18, comma 4, che prevede una quota di riserva pari al 15% dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale, indetti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;



VISTO il D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 in materia di “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in tema di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 27 giugno 2022, con la quale il CREF ha approvato il Gender Equality Plan (GEP) contenente l'individuazione di misure per promuovere una politica delle pari opportunità di genere;

VISTO il Piano triennale di attività 2024-2026 del CREF, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 50(24) del 12 luglio 2024, unitamente al Piano triennale di fabbisogno del personale per il medesimo triennio;

VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 del CREF, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 53(24) del 12 luglio 2024;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 74(24) del 27 settembre 2024 con cui è stata autorizzata la selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 risorsa nel profilo professionale di Funzionario di amministrazione – V livello professionale – a tempo pieno e indeterminato, con competenze in beni culturali, in comunicazione e nell'organizzazione di eventi a contenuto scientifico, presso il CREF;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, prevede, fino al 31 dicembre 2024, la facoltà di derogare all'espletamento della mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTA la comunicazione per l'attivazione della procedura di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D.lgs. 165/2001 inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 4025/2024 del 30 settembre 2024;

DATO ATTO che l'espletamento del concorso in oggetto è condizionato all'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria di cui sopra;

RITENUTO, in attuazione della sopra richiamata delibera n.74(24), di procedere alla pubblicazione di un bando di concorso per titoli ed esami per l'assunzione n. 1 unità di personale nel profilo professionale di Funzionario di amministrazione – V livello professionale – a tempi pieno e indeterminato, con competenze in beni culturali, in comunicazione e nell'organizzazione di eventi a contenuto scientifico, presso la Struttura amministrativa del CREF;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, la percentuale di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in servizio al CREF è pari al 3,33%, mentre la percentuale di dipendenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 5, comma 3, lettera b del suddetto D.P.R. è pari a 0%;



CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, alla data del 31 dicembre 2023 la percentuale di donne, inquadrata nell'area funzionari di amministrazione, era pari al 75%;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2024 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 117 del 27 dicembre 2023;

VERIFICATA la necessaria copertura sulle pertinenti voci di budget dell'esercizio 2024;

DETERMINA

ARTICOLO 1

NUMERO DI POSTI E ATTIVITÀ

1. Il CREF indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 (una) unità di personale nel profilo professionale di Funzionario di amministrazione - V livello professionale - con competenze in beni culturali, in comunicazione e nell'organizzazione di eventi a contenuto scientifico da destinare alla Struttura amministrativa. L'effettivo svolgimento della procedura è condizionato dall'esito della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.lgs. 165/2001 di cui alle premesse.

2. Le attività da svolgere comprendono le seguenti:

- a) preparazione delle attività relative alla organizzazione e alla gestione di eventi e mostre, prendendo le opportune iniziative volte a coordinare, promuovere e valorizzare il CREF e il Museo storico "Enrico Fermi";
- b) preparazione delle attività di divulgazione scientifica che possano favorire la crescita sociale e culturale del CREF e del Museo storico "Enrico Fermi";
- c) preparazione di documenti anche di natura amministrativa in merito agli eventi, alle mostre e alle attività di divulgazione scientifica da organizzare;
- d) gestione dei rapporti con altri Enti pubblici di ricerca, Università e Accademie, nonché dei rapporti con scuole pubbliche o private e con la cittadinanza, al fine di informare e divulgare le attività scientifiche svolte dal CREF e dal Museo storico "Enrico Fermi";
- e) gestione delle richieste di patrocinii ad eventi scientifici esterni;
- f) supporto al Direttore del Museo storico "Enrico Fermi" per l'organizzazione di visite o meeting all'interno del Museo;
- g) gestione delle iniziative che possono favorire la crescita sociale e culturale del CREF e del Museo storico "Enrico Fermi", anche attraverso eventi di divulgazione dedicati.

ARTICOLO 2

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) possesso del diploma di laurea di laurea magistrale di cui all'ordinamento D.M. 270/04 in LM-11 Conservazione e Restauro dei beni culturali o laurea specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento previgente al D.M. 509/1999 in tutte le classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 o analogo titolo di studio estero. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del D.lgs. 165/2001;



- b) aver maturato documentata esperienza professionale per almeno due anni (anche non continuativi), nell'ultimo quinquennio, con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato e/o con assegni di ricerca o borse di studio presso Enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1, co. 1 del D.lgs. n. 218/2016 o Università pubbliche in almeno una delle attività riconducibili a quanto descritto all'articolo 1, comma 2;
- c) essere cittadino italiano; ovvero cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea; ovvero cittadino di Paese terzo (extra-UE), familiare di un cittadino di uno Stato membro dell'UE, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero cittadino di Paese terzo (extra-UE) in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
- d) avere un'età non inferiore a diciotto anni e non superiore al limite massimo consentito per il collocamento a riposo;
- e) idoneità fisica all'impiego per il quale si concorre, con la facoltà da parte del CREF di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione, in base alla normativa vigente;
- f) godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
- g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
- i) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- j) avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati cittadini italiani di sesso maschile non esenti;
- k) per i candidati stranieri, avere conoscenza della lingua italiana;
- l) avere buona conoscenza della lingua inglese in relazione alle attività da svolgere;
- m) avere buona conoscenza dell'informatica di base.

2. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono permanere al momento dell'assunzione in servizio.

ARTICOLO 3

AMMISSIONE CON RISERVA

1. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.

2. Resta ferma la facoltà del CREF di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento della procedura concorsuale e all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l'effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente bando tramite il controllo delle dichiarazioni, relative ai requisiti di ammissione, rese nella domanda di partecipazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e di disporre l'esclusione dal concorso o non dare



seguito all'assunzione ovvero procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti.

ARTICOLO 4

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale del CREF www.cref.it e sul portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica inPA www.inpa.gov.it, esclusivamente in via telematica tramite il suddetto portale. Qualora tale termine venga a scadere di sabato o in un giorno festivo, lo si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
2. Al portale inPA si accede tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature) e per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o domicilio digitale a lui intestato e di un recapito telefonico.
3. Gli interessati dovranno accedere al portale www.inpa.gov.it, effettuare la registrazione inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae ed inviare la propria candidatura alla procedura.
4. Rispetto alle informazioni curriculari, il candidato è tenuto a specificare:
 - a) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Ateneo che lo ha rilasciato, la data di conseguimento e la votazione conseguita;
 - b) le attività svolte presso amministrazioni pubbliche. In particolare, occorre indicare la tipologia di rapporto (a titolo meramente esemplificativo: lavoro dipendente, assegni di ricerca, borse di studio, collaborazioni, ecc.), l'Ente presso cui sono state svolte e la relativa durata con l'indicazione della data di inizio e fine;
 - c) la buona conoscenza della lingua inglese in relazione alle attività da svolgere;
 - d) la buona conoscenza dell'informatica di base.
5. Nella presentazione della domanda, il candidato potrà inserire:
 - a) gli eventuali titoli di riserva ovvero dei titoli di precedenza posseduti, nonché quelli di preferenza da far valere a parità di valutazione, previsti dall'articolo 5 del D.P.R. n. 487/94. Dei già menzionati titoli deve essere fatta espressa menzione nella domanda di partecipazione pena la non valutazione dei medesimi;
 - b) i candidati disabili che ne abbiano necessità potranno specificare di quale ausilio ed eventuali tempi aggiuntivi abbisognano per lo svolgimento delle prove e sono tenuti ad allegare mediante la già menzionata piattaforma inPA apposita documentazione rilasciata dalla competente ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione prodotta dal candidato;
 - c) i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) potranno specificare tale condizione e sono tenuti a produrre mediante la già menzionata piattaforma inPA apposita documentazione rilasciata dalla competente ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La



concessione e l'assegnazione delle misure compensative è determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione prodotta dal candidato.

6. Non appena inoltrata la candidatura, il sistema invierà automaticamente una mail di conferma dell'avvenuta candidatura all'indirizzo fornito al momento della registrazione, contenente in allegato il riepilogo della domanda sottoscritta in formato PDF, con valore di ricevuta.

7. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, il portale non consentirà l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente dell'ultima domanda di partecipazione inviata in ordine cronologico, intendendosi le precedenti revocate in modo integrale e definitivo, nonché prive d'effetto.

8. La domanda di partecipazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con le conseguenze previste dall'articolo 76 del medesimo decreto. Pertanto, tutte le dichiarazioni presentate sono da considerarsi come rese a pubblico ufficiale: le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

9. Le disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione Europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.

10. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. Al di fuori della già menzionata ipotesi, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

11. Il CREF non è in alcun caso responsabile per i disagi causati dal malfunzionamento o dalle limitazioni del portale inPA ovvero dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC, anche nella ipotesi in cui la casella indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, per capacità di ricezione esaurita). Pertanto, è cura del candidato notificare al CREF qualunque cambiamento dei già menzionati recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi. A tal fine dovrà inviare apposita comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo centrofermi@pec.centrofermi.it.

12. In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dal CREF, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, è prevista una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. In tale eventualità il CREF pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.



13. Il CREF garantisce un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda per la cui attivazione è necessario inviare una PEC all'indirizzo centrofermi@pec.centrofermi.it, indicando un recapito telefonico.

14. Il candidato dovrà corrispondere entro il termine di scadenza indicato al comma 1 un contributo di partecipazione al concorso di euro 10,00, da adempiere mediante il sistema pagoPA disponibile sul portale del reclutamento www.inpa.gov.it. Il contributo di partecipazione non è in alcun caso rimborsabile.

ARTICOLO 5

DOMANDE IRRICEVIBILI E CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Il CREF dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. L'eventuale esclusione dal concorso viene comunicata agli interessati con provvedimento motivato.

2. Non sono prese in considerazione in quanto irricevibili le domande di partecipazione trasmesse con modalità diverse rispetto al portale unico di reclutamento inPA di cui all'indirizzo www.inpa.gov.it. Per tali domande non si procederà a adottare alcun provvedimento.

ARTICOLO 6

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice è nominata in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande con atto del Direttore amministrativo previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. La commissione esaminatrice è competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

3. La commissione è composta da tre esperti nelle materie d'esame, di cui uno con funzione di presidente, e da un segretario. Il provvedimento di nomina della commissione è pubblicato sul sito istituzionale e sul portale unico di reclutamento inPA.

4. La commissione esaminatrice può svolgere il proprio lavoro anche in modalità telematica, garantendo la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

5. La commissione è competente per l'adozione delle misure richieste dai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) sulla scorta della documentazione esibita dai candidati medesimi. Le misure possono consistere, ad insindacabile giudizio della commissione, nella possibilità di sostituire la prova scritta con un colloquio orale, oppure di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.

ARTICOLO 7

PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

1. La procedura concorsuale prevede una valutazione dei titoli e l'espletamento di una prova scritta.

2. Per la valutazione del candidato la commissione dispone di 30 (trenta) punti complessivi, suddivisi come segue:

- a) 10 (dieci) punti per i titoli;



- b) 20 (venti) punti per la prova scritta;
3. Nel corso della prima riunione la commissione definisce nel dettaglio i criteri e i punteggi per la valutazione dei titoli, nonché i criteri e i punteggi per la prova scritta.

ARTICOLO 8

TITOLI

1. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento e la correzione della prova scritta.
2. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone di 10 (dieci) punti, così ripartiti:
 - a) votazione conseguita associata al titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura concorsuale (massimo 5 punti);
 - b) titoli di studio ulteriori rispetto a quello previsto ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale; corsi di formazione e/o aggiornamento professionale di almeno 40 ore con esame finale (solo se pertinenti il profilo richiesto; massimo 5 punti).

Non è previsto il raggiungimento di un punteggio minimo per la valutazione dei titoli.

3. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.

ARTICOLO 9

PROVA SCRITTA

1. L'esame consiste in una prova scritta da svolgersi in lingua italiana.
2. La prova scritta a contenuto teorico o teorico-pratico consiste, a scelta della commissione, in quiz a risposta multipla, in domande a risposta aperta e/o in un elaborato sintetico, aventi ad oggetto una o più delle materie relative alle attività che la risorsa sarà chiamata a svolgere, di cui all'articolo 1, comma 2, tra cui quelle di seguito elencate:
 - a) diritto amministrativo (con particolare riferimento alla disciplina del procedimento amministrativo e alla disciplina dell'approvvigionamento di beni e servizi nelle amministrazioni pubbliche);
 - b) disciplina degli Enti pubblici di ricerca (D.lgs. n. 218/2016);
 - c) pianificazione, coordinamento, gestione amministrativa e comunicazione di eventi istituzionali, workshop, campagne di outreach;
 - d) tematiche di genere e di inclusione nell'organizzazione di eventi;
 - e) gestione siti web multilingua e multi-autore (CMS WordPress per la creazione di pagine, modifica CSS, HTML, XML);
 - f) pianificazione editoriale e creazione di contenuti per i canali social dell'ente con uso di sistemi di grafica, elaborazione foto e montaggio;
 - g) elementi di statistica descrittiva.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, durante la prova scritta si procederà anche all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, che consisterà nella risoluzione di un quesito, nonché all'accertamento della lingua inglese, che consisterà nella traduzione di un testo dalla lingua inglese. Per tali accertamenti saranno attribuiti giudizi di idoneità o di non idoneità, i quali non incideranno sul punteggio della prova scritta.



4. Per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), la commissione può ammettere a titolo compensativo, a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti: i) programmi di videoscrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale nei casi di disgrafia e disortografia; ii) programmi di lettura vocale nei casi di dislessia; iii) la calcolatrice nei casi di discalculia; iv) ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla commissione giudicatrice. Gli eventuali tempi aggiuntivi concessi ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) non eccedono il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova. Per i medesimi candidati, la commissione esaminatrice può sostituire la prova scritta con un colloquio sulla base della documentazione presentata dal candidato che attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia. Il colloquio orale sostitutivo ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta.

5. Il CREF assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, prevedendo la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. Nel caso in cui la candidata risulti impossibilitata al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento potrà inviare, entro la data precedente quella della prova scritta pubblicata ai sensi del comma successivo, apposita comunicazione PEC all'indirizzo centrofermi@pec.centrofermi.it allegando copia di certificato medico rilasciato dal proprio curante o ginecologo attestante il relativo stato o esigenza.

6. Il giorno, l'ora e il luogo della prova scritta sono comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul portale inPA all'indirizzo www.inpa.gov.it e sul sito istituzionale del CREF www.cref.it con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ai quali non sia stata comunicata un'eventuale esclusione sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, l'ora e il luogo indicati. Eventuali successive modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicate ai candidati con le stesse modalità.

7. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede di esame, nel giorno e all'ora stabilita con un valido documento di riconoscimento e con la ricevuta rilasciata dal portale inPA al momento della trasmissione della domanda.

8. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore, comporta la decadenza da ogni diritto di partecipazione alla selezione.

9. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione e i dizionari.

10. La correzione degli elaborati da parte della commissione può avvenire con modalità telematica, assicurando l'anonimato del candidato, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato.

11. La prova scritta è valutata in ventesimi e s'intende superata con il punteggio minimo di 14/20 (quattordici/ventesimi).



ARTICOLO 10

TITOLI DI RISERVA E/O PREFERENZA

1. Non è prevista, per mancato raggiungimento dell'unità intera e in applicazione dell'articolo 5, comma 1, D.P.R. n. 3/1957, una riserva ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, dei volontari in servizio permanente e anche degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, se in possesso dei requisiti previsti dal bando.

2. Non è prevista, per mancato raggiungimento dell'unità intera e in applicazione dell'art. 5, comma 1, D.P.R. n. 3/1957, una riserva ai sensi dell'art. 18, comma 4 del D.lgs. n. 40 del 6 marzo 2017 a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, se in possesso dei requisiti previsti dal bando.

3. A parità di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;



- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.P.R n. 487/1994;
- p) minore età anagrafica.

4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età.
5. I titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dei risultati della prova scritta, a pena di decadenza, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo centrofermi@pec.centrofermi.it, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dall'articolo 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 2, lettere d) ed e) del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.
7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

ARTICOLO 11

FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Al termine dei lavori la commissione forma la graduatoria finale di merito secondo l'ordine decrescente dei punteggi complessivi conseguiti dai candidati nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. Formata la graduatoria, la commissione trasmette gli atti al responsabile del procedimento.
2. Il Direttore amministrativo approva con proprio decreto la graduatoria finale di merito e dichiara il vincitore.
3. La graduatoria è pubblicata sul portale inPA e sul sito istituzionale del CREF. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.
4. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale inPA e sul sito istituzionale www.cref.it. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

ARTICOLO 12

COMUNICAZIONE DELL'ESITO DEL CONCORSO E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Fermo restando quanto stabilito dal bando per i titoli di preferenza e/o precedenza, il vincitore è invitato a o far pervenire a mezzo PEC, entro il termine che gli viene indicato, la ulteriore documentazione di rito occorrente per l'instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Il vincitore è assunto, con riserva di verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, con la stipula del contratto individuale di lavoro con il profilo professionale indicato nel bando e gli viene corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca.



3. Nel vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca è presente una descrizione delle condizioni di lavoro e dei diritti, ivi comprese le prospettive di carriera.
4. Il vincitore è destinato alla sede di Roma del CREF.
5. Il vincitore, che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
6. Il contratto di lavoro è sottoscritto in modalità digitale, ovvero, in caso di oggettiva impossibilità, in presenza presso la sede legale del CREF.
7. Sulla base di quanto previsto dall'art. 55-quater del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

ARTICOLO 13

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Titolare del trattamento dei dati è il CREF. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione ed autorizzate al trattamento dei dati personali ex art. 29 GDPR, individuate dal Titolare nell'ambito della procedura medesima. Il Titolare ha nominato un Soggetto designato ai fini di cui all'art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy così come novellato dal D.lgs. 101/2018.
2. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.
3. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Direttore amministrativo, al Responsabile del procedimento e alla commissione esaminatrice in ordine alle presente procedura e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
4. Il trattamento dei dati del candidato è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento ed inoltre all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato potrebbe essere parte o all'esecuzione di misure precontrattuali (base giuridica art. 6 comma 1 lett. C, B del GDPR). Il conferimento dei dati risulta pertanto obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
5. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme



previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale del CREF e il portale inPA.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del regolamento medesimo, ossia l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 14

ACCESSO AGLI ATTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e delle norme regolamentari del CREF.
2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.
3. Al fine di agevolare l'oscuramento dagli eventuali dati personali in caso di accesso agli atti, i candidati devono produrre la documentazione in un formato digitale privo di protezione informatica.
4. Responsabile del procedimento è il dott. Emanuele Giorgi - E-mail: emanuele.giorgi@cref.it; PEC: centrofermi@pec.centrofermi.it – numero di telefono: 06 45502918.

ARTICOLO 15

PUBBLICITÀ

1. Il presente bando è pubblicato integralmente sul sito istituzionale del CREF www.cref.it e sul Portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica www.inpa.gov.it.

ARTICOLO 16

NORME DI SALVAGUARDIA

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente in materia.
2. Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
3. Il CREF non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle prove di selezione.
4. Il CREF si riserva la facoltà – anche sulla base di possibili effetti di novelle legislative o regolamentari e/o di proprie modifiche organizzative – di non dar corso alla procedura in oggetto o di non dargli seguito, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa.
5. Il CREF vieta qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro in forma subordinata, o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.



6. Resta ferma la facoltà del CREF di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per il ricorrere di clausole di esclusione, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

7. Il CREF si riserva analoga facoltà disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

Il Direttore amministrativo

Dott. Alessandro Sbrana